

tale caso il difensore civico provinciale assume la denominazione di «difensore civico territoriale» ed è competente a garantire l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini⁸;

DECRETO LEGGE 25 GENNAIO 2010, N. 2

— *Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni* —

Art. 1

(Interventi urgenti sul contenimento delle spese negli enti locali)

2. Le disposizioni di cui ai commi 184 e 186, lettere b), c) ed e), dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dal presente articolo, si applicano a decorrere dal 2011, e per tutti gli anni a seguire, ai singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 185, della citata legge n. 191 del 2009, come modificato dal presente articolo, si applicano a decorrere dal 2010, e per tutti gli anni a seguire, ai singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 186, lettere a) e d), della medesima legge n. 191 del 2009, come modificato dal presente articolo, si applicano, in ogni comune interessato, dalla data di scadenza dei singoli incarichi dei difensori civici e dei direttori generali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto⁹.

⁸ Lettera modificata dall'articolo 1, comma 1-quater, lettera b), numeri 1) e 2) del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42.

⁹ 1Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1 della legge 26 marzo 2010, n. 42, in sede di conversione.

DECRETO LEGISLATIVO 2 LUGLIO 2010, N. 104

— Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo —

Art. 116

(Rito in materia di accesso ai documenti amministrativi)

1. Contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi il ricorso è proposto entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio, mediante notificazione all'amministrazione e agli eventuali controinteressati. Si applica l'articolo 49.
2. In pendenza di un giudizio cui la richiesta di accesso è connessa, il ricorso di cui al comma 1 può essere proposto con istanza depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso principale, previa notificazione all'amministrazione e agli eventuali controinteressati. L'istanza è decisa con ordinanza separatamente dal giudizio principale, ovvero con la sentenza che definisce il giudizio.
3. L'amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente a ciò autorizzato.
4. Il giudice decide con sentenza in forma semplificata; sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti, entro un termine non superiore, di norma, a trenta giorni, dettando, ove occorra, le relative modalità.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai giudizi di impugnazione.

RIFERIMENTI NORMATIVI REGIONALI

STATUTO**Approvato con legge statutaria 03/05/2005 n. 1***(...omissis...)***Articolo 72***Difensore Civico*

1. E' istituito presso il Consiglio Regionale il Difensore Civico per la tutela del singolo Cittadino ed interessi collettivi particolarmente rilevanti.
2. Il Difensore Civico è un'autorità indipendente di garanzia.
3. Le competenze e l'organizzazione del Difensore Civico sono disciplinate dalla Legge Regionale.

(...omissis...)

TESTO COORDINATO DELLE LEGGI IN MATERIA DI DIFENSORE CIVICO**LEGGE REGIONALE 5 AGOSTO 1986 N. 17**

(modifiche alla legge regionale 6 giugno 1974 n. 17 istitutiva del Difensore Civico) coordinata con la legge regionale 21 giugno 1999, n. 17 (disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali), con la legge regionale 14 marzo 2000, n. 14 (modifiche alla legge regionale 5 agosto 1986 n. 17 sul Difensore civico), con la legge regionale 6 giugno 2008, n. 14 (disposizioni di adeguamento della normativa regionale) e con la legge regionale 24 dicembre 2008, n. 44 (disposizioni collegate alla legge finanziaria 2009).

(**) I rinvii della presente legge regionale allo Statuto si riferiscono ancora alle disposizioni contenute nello Statuto anteriore a quello attualmente vigente. Gli attuali riferimenti normativi al Difensore Civico sono gli articoli 71 e 72 dello Statuto regionale vigente, approvato con legge statutaria 5 ottobre 2007 n. 1 e successive modifiche.

TITOLO I**Istituzione del Difensore Civico****Art. 1**

(Istituzione e nomina)

1. Il Difensore Civico della Regione Liguria istituito dall' articolo 14 dello Statuto (**) e' eletto dal Consiglio regionale.
2. L' elezione ha luogo a scrutinio segreto a maggioranza di quattro quinti dei consiglieri assegnati in prima votazione e di due terzi sempre dei consiglieri assegnati nelle successive.
3. A tal fine il Consiglio regionale e' convocato almeno quattro mesi prima della scadenza del mandato del Difensore Civico. In caso di vacanza dell' incarico, la convocazione del Consiglio dovrà avvenire entro un mese.

Art. 2

(Requisiti e ineleggibilità)

1. Può essere eletto Difensore Civico ogni cittadino italiano residente in un Comune della Regione che possieda i requisiti per essere eletto consigliere regionale ai sensi dell' articolo 1 della Legge 23 aprile 1981 n. 154.

2. Non sono eleggibili a Difensore Civico:
 - a) i membri del Parlamento europeo e nazionale, i consiglieri regionali, provinciali, comunali o di circoscrizione;
 - b) i membri del comitato regionale di controllo e delle sue sezioni decentrate;
 - c) i dipendenti della Regione, delle Province, dei Comuni, delle Comunità Montane e delle Unità sanitarie locali;
 - d) gli amministratori e i dipendenti di società a partecipazione regionale, provinciale e comunale;
 - e) gli amministratori ed i dipendenti degli enti dipendenti dalla Regione;
 - f) i titolari, amministratori e dirigenti di enti e imprese legati da contratti, aventi ad oggetto prestazioni di opere o di servizi prolungati nel tempo, con la Regione, o con enti dipendenti dalla stessa, con le Province, i Comuni e le Unità sanitarie locali, ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dagli enti predetti, nonché i soggetti legati agli enti medesimi da convenzioni continuative di prestazione professionale.
3. Per valutare l'esistenza di cause di ineleggibilità si fa riferimento al giorno della elezione.

Art. 3

(Incompatibilità)

1. Al Difensore Civico si applicano le norme in materia di incompatibilità alla carica di Consigliere regionale, previste dalla legge 23 aprile 1981 n. 154.
2. Il Difensore Civico è comunque incompatibile con ogni carica elettiva pubblica.

Art. 4

(Durata in carica, decadenza e revoca)

1. Il Difensore Civico dura in carica cinque anni e non può essere immediatamente riconfermato.
2. Qualora perda le condizioni prescritte per l'eleggibilità ne viene dichiarata la decadenza dal Consiglio regionale.
3. In caso di incompatibilità sopravvenuta si applicano le procedure previste per le analoghe situazioni dei Consiglieri regionali.

4. Il Difensore Civico può essere revocato per gravi ragioni connesse all'esercizio delle sue funzioni con voto del Consiglio regionale adottato con la maggioranza dei quattro quinti dei Consiglieri regionali.

TITOLO II

Funzioni e poteri

Art. 5

(Funzioni) (1)

1. Il Difensore Civico, su sollecitazione di chiunque, privato, Ente, Associazione anche di fatto che vi abbia diretto interesse, nell'esercizio del suo ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione regionale e delle aziende e società regionali e a cui la Regione partecipa in via prevalente, segnala, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le irregolarità, le carenze, le omissioni e i ritardi delle amministrazioni.
2. Sino alla istituzione del Difensore civico nazionale, l'attività del Difensore civico della Regione Liguria, si esercita anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, sicurezza pubblica, giustizia limitatamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza.
3. Spetta, inoltre, al Difensore civico regionale, nei casi previsti dall'articolo 17, comma 45, della legge 15 maggio 1997 n. 127 (misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), la nomina del Commissario "ad acta".
4. Il Difensore civico esercita le funzioni di controllo previste dall'articolo 17, comma 38, della L. 127/1997 nei confronti degli atti degli enti locali con i quali esista convenzione stipulata ai sensi del comma 6.
5. Spettano, altresì, al Difensore civico le funzioni assegnategli dalle leggi speciali, comprese quelle indicate nell'articolo 17 della legge regionale 26 aprile 1985 n. 27 (tutela dei diritti delle persone che usufruiscono delle strutture sanitarie).
6. Previa specifica deliberazione assunta dagli organi competenti dei Comuni, delle Province, delle Comunità montane o tramite convenzione con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, l'attività del Difensore Civico potrà riguardare anche le pratiche presso gli enti suddetti.

7. È di competenza del Difensore civico l'intervento sull'attività degli uffici:
- a) dell'Amministrazione regionale;
 - b) degli enti strumentali della Regione;
 - c) degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione in cui la partecipazione regionale risulta prevalente;
 - d) delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende ospedaliere;
 - e) degli enti locali e di quelli destinatari di deleghe da parte della Regione presso i quali non siano operanti Difensori civici.
- 7 bis. Il Difensore Civico regionale coordina la propria attività con i Difensori Civici istituiti dai Comuni e dalle Province ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267 (Testo unico degli enti locali). Per rendere effettivo tale coordinamento, il Difensore Civico regionale convoca, periodicamente, una Conferenza dei Difensori Civici operanti sul territorio della Regione, al fine di:
- a) adottare iniziative comuni su tematiche di interesse generale o di particolare rilevanza e individuare modalità organizzative volte ad evitare sovrapposizioni di intervento
 - b) tra i Difensori Civici;
 - c) favorire l'attuazione e il coordinamento della tutela civica, a livello provinciale e comunale;
 - d) promuovere lo sviluppo della difesa civica sull'intero territorio regionale (2).
8. Il Difensore civico per l'esercizio delle proprie funzioni ha diritto di ottenere dagli uffici delle Amministrazioni nei cui confronti opera, copia degli atti, dei bilanci, di documenti nonché altre notizie ed informazioni. Il suo controllo può essere esteso d'ufficio a pratiche e procedure che si presentino identiche a quelle per le quali l'intervento è stato richiesto.
9. Non possono rivolgere richieste di intervento del Difensore civico i Consiglieri regionali.
10. Non sono ammesse richieste di soggetti legati da rapporti di lavoro con le Amministrazioni di cui al presente articolo, in riferimento a posizioni connesse al rapporto di lavoro.

Art. 6*(Modalità di intervento) (3)*

1. I soggetti di cui all'articolo 5 possono richiedere l'intervento del Difensore civico, decorsi trenta giorni dalla richiesta scritta di notizie, formulata all'Ente presso il quale si trova la pratica.
2. Ricevuta la richiesta d'intervento con allegata copia dell'istanza all'Amministrazione interessata e dell'eventuale risposta di quest'ultima, il Difensore civico può:
 - a) archiviare la richiesta per manifesta infondatezza con atto debitamente motivato;
 - b) richiedere spiegazioni e notizie alla Amministrazione in relazione alle pratiche già definite, al fine di accertare l'esistenza di avvenuti abusi, di carenze o di disorganizzazioni;
 - c) chiedere al responsabile dell'Ufficio competente di procedere congiuntamente all'esame delle pratiche ancora pendenti, nel termine di dieci giorni, stabilendo, se del caso, un termine massimo per la definizione della pratica stessa.
3. La proposta da parte degli interessati di ricorsi amministrativi o giurisdizionali non preclude la possibilità di intervento del Difensore civico.

Art. 7 (4)*(Poteri)*

1. Il Difensore civico segnala all'Amministrazione regionale, nonché all'amministrazione interessata, le irregolarità e le disfunzioni riscontrate, dandone comunicazione al cittadino richiedente e fornendo allo stesso la documentazione relativa anche ai fini della eventuale risarcibilità del danno.
2. Il Difensore civico può chiedere l'avvio di azione disciplinare da parte degli organi della Regione e degli enti interessati secondo le norme dei rispettivi ordinamenti. L'eventuale provvedimento di archiviazione deve essere congruamente motivato e comunicato al Difensore civico.
3. Il pubblico dipendente che impedisca o ritardi lo svolgimento delle funzioni del Difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti, su rapporto dello stesso Difensore civico. L'eventuale provvedimento di archiviazione deve essere congruamente

motivato e comunicato al Difensore civico. L'iniziativa disciplinare può essere assunta direttamente dall'Amministrazione regionale o dagli organi competenti degli enti ed aziende di cui all'articolo 5.

4. Il Difensore Civico può segnalare alla Corte dei Conti, per quanto di competenza, gli abusi e le irregolarità di cui sia venuto a conoscenza. Qualora riscontri nell'azione della pubblica amministrazione elementi tali da configurare il reato di abuso d'ufficio ovvero di omissione di atti d'ufficio, ovvero di rifiuto di atti d'ufficio provvede a formulare denuncia all'autorità giudiziaria, dandone comunicazione agli organi competenti delle Amministrazioni interessate per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
5. Il Difensore Civico, nell'ambito delle competenze assegnategli ai sensi dell'articolo 5, comma 6, segnala, anche di propria iniziativa, ai competenti organi degli enti locali gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.

Art. 7 bis (5)

(Attribuzione di ulteriori funzioni)

1. Al Difensore Civico sono attribuite le funzioni dell'Ufficio del Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.
2. Le azioni e le modalità operative per l'esercizio delle funzioni di Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza sono stabilite dalla legge regionale 16 marzo 2007, n. 9 (Disciplina dell'Ufficio del Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza).

Art. 8

(Rapporto con gli organi statutari della Regione)

1. Il Difensore Civico entro il 31 marzo di ogni anno presenta al Presidente del Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta nel precedente anno solare, formulando osservazioni e suggerimenti sul complessivo funzionamento degli uffici e degli enti oggetto del proprio intervento. Una parte specifica della relazione è dedicata all'attività svolta dal Difensore Civico in qualità di Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza ai sensi dell'articolo 7 bis. **(6)**
2. Tale relazione tempestivamente trasmessa a tutti i Consiglieri regionali è sottoposta entro due mesi dall'esame del Consiglio regionale, previa

audizione da parte della Commissione competente del Difensore Civico stesso.

3. Può essere pubblicata per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione, su decisione del Consiglio regionale.

TITOLO III

Norme organizzative

Art. 9

(Dotazione organica, assegnazione del personale)

1. Il Difensore Civico ha sede presso gli uffici del Consiglio regionale.
2. Spetta all'Ufficio di Presidenza, ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto, provvedere, nel quadro della dotazione organica di personale assegnata ai servizi del Consiglio regionale, all'organizzazione del Servizio del Difensore Civico.
3. L' Ufficio di Presidenza, su proposta del Difensore Civico, dispone, secondo un calendario, presenze periodiche di personale regionale presso le sedi delle Sezioni del Comitato regionale di Controllo per favorire i contatti decentrati.

Art. 10

(Indennità di funzione)

1. Con decorrenza dal prossimo rinnovo dell'incarico, al Difensore Civico è corrisposto un compenso pari al 50 per cento dell'indennità annuale lorda spettante ai Consiglieri regionali. Il Difensore Civico non ha diritto all'assegno vitalizio di cui al Capo III della legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 (Testo unico concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei Consiglieri regionali). (7)

Art. 11

(Norma finanziaria)

1. Le indennità ed i rimborsi spettanti al Difensore Civico sono imputati al capitolo 1 della rubrica "Spese per il Consiglio regionale" categoria "Organi Statutari" del bilancio della Regione per l' anno 1986.

2. Le spese per il funzionamento del servizio sono imputate ai capitoli 3 e 4 della medesima rubrica del bilancio per l'anno 1986 e, per gli anni successivi, ai corrispondenti capitoli di bilancio dei relativi esercizi.

TITOLO IV

Norme finali

Art. 12

(Servizi del Consiglio regionale)

(omissis) (8)

Art. 13

(Norme incompatibili)

1. E' abrogata la legge regionale 6 giugno 1974 n. 17, nonché ogni disposizione in contrasto con le norme della presente legge.

(1) Articolo già modificato dall'articolo 39 della legge regionale 21 giugno 1999, n. 17 (disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali), e successivamente sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 14 marzo 2000, n. 14 (modifiche alla legge regionale 5 agosto 1986 n. 17 sul Difensore civico).

(2) Comma aggiunto dall'articolo 20 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 14 (disposizioni di adeguamento della normativa regionale).

(3) Articolo così sostituito dall'articolo 2 della l.r. 14/2000.

(4) Articolo così sostituito dall'articolo 3 della l.r. 14/2000.

(5) Articolo inserito dall'articolo 8, comma 1, della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 44 (disposizioni collegate alla legge finanziaria 2009).

(6) Comma così modificato dall'articolo 8, comma 2, della l.r. 44/2008.

(7) Comma sostituito dall'articolo 8, comma 3, della l.r. 44/2008.

Si riporta la precedente formulazione dell'articolo 10 della l.r. n. 17 del 1986:

“Articolo 10

Indennità di funzione

1: Il Difensore Civico è equiparato ai fini economici ai Consiglieri regionali e può essere iscritto, a sua domanda, al Fondo di Previdenza di cui alla legge regionale 5 luglio 1973, n. 24”.

(8) Modifica le tabelle allegate alla legge regionale 27 agosto 1984, n. 44 (disposizioni sullo stato giuridico ed economico dei dipendenti regionali e norme sull'ordinamento degli uffici) oggi superate dalla normativa regionale contrattuale sopravvenuta.

LEGGE REGIONALE 10 NOVEMBRE 2009, N. 52.

(Norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere)

(B.U. 11 novembre 2009, n. 20)

...omissis...

Art. 11.

(Estensione delle competenze dell'Ufficio del Difensore Civico)

1. Il Difensore civico interviene anche nei casi di discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere, ai sensi della presente legge, per accogliere e valutare segnalazioni di persone nonché di istituzioni, associazioni e organizzazioni non governative che svolgano attività di promozione del principio della parità di trattamento.
2. Nello svolgimento di tali funzioni il Difensore civico:
 - a) rileva autonomamente o sulla base delle segnalazioni predette, la presenza di disposizioni di legge o di regolamento in contrasto con i principi sanciti dalla presente legge;
 - b) rileva autonomamente o sulla base delle segnalazioni predette, comportamenti o prassi discriminatorie;
 - c) segnala al Presidente del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria e al Presidente della Giunta regionale i comportamenti e le normative discriminatorie che individua;
 - d) agisce a tutela dei diritti delle persone che hanno subito discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere, anche orientandole verso i soggetti legittimati ad agire anche in giudizio.
3. Il Difensore civico, nell'ambito delle funzioni definite nel presente articolo, e fatte salve le competenze e gli ambiti di intervento degli Assessorati regionali competenti, opera in raccordo con questi ultimi e con analoghe istituzioni di garanzia.

...omissis...

LEGGE REGIONALE 10 LUGLIO 2002, N. 29

(Misure di sostegno per gli interventi di recupero e di riqualificazione dei centri storici e norme per lo snellimento delle procedure di rilascio dei titoli edilizi.)

...omissis...

Art. 22*Verifica del rispetto della Legge e poteri sostitutivi*

Chiunque vi abbia diretto interesse può segnalare inadempienze, disfunzioni, irregolarità, carenze, omissioni o ritardi nell'applicazione delle disposizioni della presente Legge al Difensore Civico Regionale, che può richiedere informazioni e notizie all'Amministrazione competente al fine di accertare eventuali abusi, carenze o ritardi.

[In caso di ritardo o di mancata assunzione da parte dei Comuni dei provvedimenti previsti dalla presente Legge si procede mediante nomina di un *Commissario ad acta* ai sensi dell'art. 136 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (*testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali*)].¹⁰

...omissis...

¹⁰

comma soppresso dall'art. 1 della l.r. 12 marzo 2003 n. 7

NORMATIVA GARANTE

LEGGE 12 LUGLIO 2011 , N. 112*Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza***Art. 1***Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza*

1. Al fine di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età, in conformità a quanto previsto dalle convenzioni internazionali, con particolare riferimento alla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, di seguito denominata: «Convenzione di New York», alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e alla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77, nonché dal diritto dell'Unione europea e dalle norme costituzionali e legislative nazionali vigenti, è istituita l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominata «Autorità garante», che esercita le funzioni e i compiti ad essa assegnati dalla presente legge, con poteri autonomi di organizzazione, con indipendenza amministrativa e senza vincoli di subordinazione gerarchica.

TESTO COORDINATO DELLE LEGGI IN MATERIA DI GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA**LEGGE REGIONALE 16 MARZO 2007 N. 9**

(disciplina dell'Ufficio del Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza) coordinata con la legge regionale 24 dicembre 2008, n. 44 (disposizioni collegate alla legge finanziaria 2009).

Art. 1

(Finalità)

1. La presente legge definisce le funzioni, le azioni e le modalità operative dell'Ufficio del Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, di seguito denominato Garante, istituito dall'articolo 33 della legge regionale 24 maggio 2006 n. 12 (promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari).
2. Al Garante è affidata la difesa e la verifica dell'attuazione dei diritti dei minori attraverso azioni positive mirate alla promozione del diritto alla vita, alla famiglia, all'istruzione, all'assistenza sociosanitaria, alla sopravvivenza e alla partecipazione alle decisioni che li riguardano, tenendo conto del loro superiore interesse.
3. L'azione del Garante viene esercitata nell'ambito dei principi della normativa nazionale e regionale in materia, nonché dei seguenti atti internazionali:
 - a) Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991 n. 176;
 - b) Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, firmata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata ai sensi della legge 20 marzo 2003 n. 77;
 - c) Risoluzione 48/134 del 20 dicembre 1993 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite relativa alle Istituzioni Nazionali per la Promozione e Protezione dei Diritti Umani.
4. Il Garante opera in piena libertà e indipendenza, non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale, collabora con

i competenti Dipartimenti regionali ed ha pieno accesso agli atti, informazioni e documenti inerenti il suo mandato istituzionale.

Art. 2

(Azioni e funzioni del Garante)

1. L'azione del Garante è ispirata ai seguenti indirizzi:
 - a) diffondere e realizzare una cultura dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza nell'ambito della cultura dei diritti umani;
 - b) segnalare e raccomandare azioni normative e legislative a favore dei diritti dei minori;
 - c) monitorare e vigilare sulla tutela dei diritti dei minori e segnalare le violazioni ai competenti Organi sociali e giudiziari;
 - d) promuovere i diritti, i bisogni collettivi e gli interessi diffusi dell'infanzia e dell'adolescenza a livello familiare, scolastico, formativo, territoriale, urbanistico, ambientale, sociale, educativo, culturale, economico e in relazione alle nuove tecnologie e ai fenomeni migratori.

2. Il Garante svolge le seguenti funzioni:
 - a. promuove, in collaborazione con gli Enti e le Istituzioni che si occupano dei minori, iniziative per una maggiore diffusione della cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, finalizzata a riconoscere i minori come persone titolari di diritti, sostenendo forme di partecipazione degli stessi alla vita delle comunità locali;
 - b. vigila, con la collaborazione di operatori e degli enti preposti, affinché sia data piena applicazione alla Convenzione di New York di cui alla l. 176/1991, su tutto il territorio regionale, raccogliendo le segnalazioni di eventuali violazioni dei diritti dei minori e adoperandosi verso le Amministrazioni competenti per superarne e rimuoverne le cause;
 - c. promuove iniziative per la celebrazione della giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, istituita dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997 n. 451 (istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia);